

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **263/1982** (ECLI:IT:COST:1982:263)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **02/12/1982**; Decisione del **22/12/1982**

Deposito del **31/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14585**

Atti decisi:

N. 263

ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, comma primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)

promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1981 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara, sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Cento contro Eredi di Govoni Arrigo e Mario, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara, con ord. 6 aprile 1981, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 comma primo e 38 comma terzo d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedono per il contribuente e per l'Amm.ne Finanziaria termini diversi per l'impugnazione delle decisioni, e in particolare un termine sostanzialmente maggiore per l'Amministrazione.

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, la restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens.

Considerato che effettivamente è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 che ha modificato l'art. 22 denunziato, e addirittura integralmente sostituito, mediante l'art. 25, il pure denunziato art. 38 del precedente decreto,

che s'impone conseguentemente da parte dello stesso giudice a quo il riesame dell'intera situazione in relazione alle sostanziali innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.